

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1105

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle persone dello stesso sesso unite in unione civile, delle persone non coniugate conviventi e delle persone singole

*Presentata il 19 aprile 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! — Si pone in Italia con urgenza la necessità di una normativa a tutela dei minori che consenta l'adozione anche da parte delle persone singole o delle coppie dello stesso sesso.

Non si sottovalutano le difficoltà nel disciplinare questa materia che, del resto, sono state riscontrate anche nella legislazione di altri Paesi dell'Unione europea; basti pensare che solo in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e in Germania la legislazione consente l'adozione da parte delle persone singole che abbiano un'età maggiore di trent'anni, mentre in Svizzera tale facoltà è riconosciuta a partire dai trentacinque anni.

La riforma della materia delle adozioni è di estrema rilevanza al fine di adeguarla alle pressanti esigenze del nostro tempo.

Il cardine della presente proposta di legge è una nuova disciplina dell'adozione

che consenta a tutti di accedere a tale istituto. Oggi gli unici soggetti a cui è consentito, tranne limitatissime eccezioni, di adottare un minore sono i « coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni », per i quali « non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto ». Sono quindi esclusi dalla possibilità di accedere all'adozione le persone singole, le persone non coniugate conviventi e le persone dello stesso sesso unite in unione civile.

Peraltro, per quanto riguarda la possibilità che anche una persona singola adotti un minore, si rammenta la Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357, che all'articolo 6 prevede l'adottabilità di un minore anche da parte di un unico adottante.

Sotto questo aspetto, vale la pena sottolineare che la legislazione della maggior parte dei Paesi europei consente l'adozione da parte delle persone singole e che l'Italia è tra i pochissimi Paesi che ancora non lo prevede.

La presente proposta di legge interviene, quindi, apportando delle modifiche pun-

tuali alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia, al fine di estendere la facoltà di adozione alle coppie sposate indipendentemente dalla durata del matrimonio, alle persone non coniugate conviventi, alle persone dello stesso sesso unite in unione civile e alle persone singole.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: « ad una persona singola » sono inserite le seguenti: « o a delle persone non coniugate conviventi, aventi i requisiti di cui all'articolo 6 »;

b) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'adozione è consentita alle persone coniugate, alle persone dello stesso sesso unite in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, alle persone non coniugate conviventi e alle persone singole, quando ciò realizzi l'interesse del minore »;

2) al comma 2, le parole: « I coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli adottanti, le adottanti o la persona singola adottante »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: « Ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai medesimi adottanti o al medesimo adottante »;

c) al comma 2 dell'articolo 9, le parole: « affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi » sono sostituite dalle seguenti: « , delle persone non coniugate conviventi o una persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi »;

d) al primo comma dell'articolo 11, le parole: « salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore » sono soppresse;

e) all'articolo 22:

1) al terzo periodo del comma 1, le parole: « ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime persone che intendono adottare »;

2) al comma 4, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

3) al comma 5, le parole: « tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore » sono sostituite dalle seguenti: « tra coloro che hanno presentato domanda la coppia o la persona maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore »;

f) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « sentiti i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « sentita la coppia o la persona adottante » e dopo le parole: « della coppia » sono aggiunte le seguenti: « o della persona »;

2) al comma 2, le parole: « da coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « da persone »;

3) al comma 3, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « della coppia o della persona affidataria »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se una delle affidatarie o uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altra affidataria o dell'altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte »;

5) al comma 5, le parole: « i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « le persone affidatarie »;

6) al comma 6, le parole: « ai coniugi adottanti e al tutore » sono sostituite dalle seguenti: « alla coppia o alla persona adottante e al tutore »;

g) al comma 3 dell'articolo 26, le parole: « entro sessanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta »;

h) al primo comma dell'articolo 27, le parole: « nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome » sono sostituite dalle seguenti: « legittimo della coppia o della persona adottante, di cui assume e trasmette il cognome »;

i) all'articolo 28:

1) al comma 1, le parole: « ed i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « e la coppia adottante o l'adottante »;

2) al comma 4, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « alla coppia adottante o all'adottante »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza »;

l) al comma 5 dell'articolo 29-*bis*, dopo le parole: « I servizi » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 »;

m) al comma 3 dell'articolo 31:

1) alla lettera d), le parole: « aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « aspiranti all'adozione »;

2) alla lettera f), le parole: « ai futuri genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « alla coppia o alla persona affidataria o adottiva »;

3) alla lettera h), le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « la coppia o la persona affidataria o adottante »;

n) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « la madre adottiva o il padre adottivo o ambedue »;

o) all'articolo 35:

1) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: « nella famiglia » sono inserite le seguenti: « o presso la persona aspirante all'adozione »;

2) alla lettera e) del comma 6, le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « nella famiglia adottiva o presso la persona adottante »;

p) al comma 1 dell'articolo 37, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « alla madre adottiva o al padre adottivo o ad ambedue »;

q) al comma 2 dell'articolo 39-*bis*, le parole: « per le coppie » sono sostituite dalle seguenti: « per le persone »;

r) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-*ter*, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « le persone richiedenti l'adozione »;

s) al secondo comma dell'articolo 41, le parole: « nella famiglia dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « nella coppia o presso la persona affidataria »;

t) il titolo IV è abrogato;

u) al primo comma dell'articolo 79, le parole: « i coniugi che risultino forniti » sono sostituite da: « le persone che risultino fornite ».

2. Le disposizioni abrogate ai sensi della lettera t) del comma 1 continuano ad applicarsi alle adozioni definitive pronunciate per effetto delle medesime e ai procedimenti in corso fino alla loro definizione.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0033930\*